INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI: LE NOVITÀ DAL "DECRETO OMNIBUS"

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. "Decreto Omnibus"), in vigore dal 12 agosto 2026, modifica le regole di determinazione del fringe benefit per i veicoli aziendali concessi ai dipendenti in uso promiscuo. Le principali novità si applicano dal periodo d'imposta 2026, e sono qui riepilogati.

<table>
<tr><th colspan="3">FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI: LE NOVITÀ DAL "DECRETO OMNIBUS"</th></tr>
<tr><td>PREMESSA</td><td colspan="2">Ai sensi dell'art. 51 del TUIR, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche i beni e i servizi attribuiti dal datore di lavoro, tra i quali rientrano i fringe benefit. Per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo, cioè utilizzabili sia per lavoro sia per esigenze personali, il valore imponibile è determinato in via convenzionale.
La valutazione convenzionale tiene conto del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI e di una percorrenza annua di 15.000 chilometri. Il regime dipende dal periodo di assegnazione e dalle specifiche disposizioni transitorie.
Se il veicolo è messo a disposizione esclusivamente per esigenze lavorative, senza possibilità di impiego privato, non si genera il fringe benefit relativo all'uso personale.
Per i veicoli concessi esclusivamente a uso personale resta applicabile il criterio generale del valore normale.
La disciplina dell'uso promiscuo è stata più volte modificata, da ultimo dall'art. 2 del D.Lgs. n. 148/2026.Decreto Omnibus. Occorre quindi distinguere il trattamento dei veicoli in base all'assegnazione, all'eventuale regime di salvaguardia e all'anno di prima immatricolazione.</td></tr>
<tr><td>I MEZZI AZIENDALI INTERESSATI</td><td colspan="2">La disciplina convenzionale dell'art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR interessa gli autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), c) e m), del Codice della strada, nonché motocicli e ciclomotori, concessi in uso promiscuo ai dipendenti.</td></tr>
<tr><td></td><td>a)</td><td>Autovetture, quali veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente (lettera a)</td></tr>
<tr><td></td><td>b)</td><td>Autoveicoli per trasporto promiscuo, quali veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose</td></tr>
</table>

		e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (lettera c)
	c)	**Autocaravan**, quali veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (lettera m)
REGIMI APPLICABILI AI VEICOLI AZIENDALI	Per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 il valore convenzionale è pari al 50% dell'importo corrispondente a 15.000 chilometri annui secondo le tabelle ACI; la percentuale scende al 10% per i veicoli esclusivamente elettrici e al 20% per gli ibridi plug-in. ♦ Per i veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, il regime previgente distingue le percentuali in base alle emissioni di CO_2: fino a 60 g/km: 25%; da 61 a 160 g/km: 30%; da 161 a 190 g/km: 50%; oltre 190 g/km: 60%. ♦ Per i contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, relativi a mezzi immatricolati entro la stessa data, opera la percentuale convenzionale del 30%. Per assegnazioni successive al 1° luglio 2020 di veicoli immatricolati entro il 30 giugno 2020, va invece verificata la valutazione dell'uso privato secondo il valore normale, al netto dell'utilizzo aziendale. Il Decreto Omnibus interviene anche sulla clausola di salvaguardia dell'art. 1, comma 48-bis, della legge n. 207/2024, introdotta dal D.L. n. 19/2025. Il regime previgente basato sulle emissioni di CO_2 continua ad applicarsi ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati entro il 31 dicembre 2025, secondo i requisiti previsti dalla clausola di salvaguardia. Pertanto, le percentuali legate alle emissioni restano rilevanti per le assegnazioni del periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2024 e per i veicoli che rientrano nella clausola di salvaguardia. Dal 1° gennaio del sesto anno successivo a quello della prima immatricolazione, il valore convenzionale così determinato è maggiorato del 50%. Si tratta di un aumento del valore del benefit e non di 50 punti percentuali dell'aliquota di riferimento. La maggiorazione per anzianità opera anche in caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente.	
IL NUOVO ART. 51, COMMA 4	Il nuovo art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR conferma la determinazione forfettaria del benefit sulla base delle tabelle ACI e di 15.000 chilometri annui: 50% in via ordinaria, 10% per i veicoli esclusivamente elettrici, 20% per quelli ibridi plug-in. È eliminato, per l'applicazione della disciplina, il precedente riferimento ai veicoli "di nuova immatricolazione".	

	Dal valore convenzionale sono sottratte le somme eventualmente trattenute al dipendente per la concessione del veicolo, comprese quelle relative agli accessori e agli allestimenti. Le percentuali sono applicate al costo chilometrico convenzionale risultante dalle tabelle ACI; non costituiscono aliquote di imposta. Il valore forfettario è incrementato del 50% dal 1° gennaio del sesto anno successivo a quello di prima immatricolazione del veicolo. Il criterio convenzionale resta applicabile anche quando il veicolo supera tale soglia di anzianità; in questo caso aumenta il valore imponibile, anche se il veicolo è riassegnato. Qualora siano presenti accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore forfettario del benefit è incrementato del 5%: non si aggiungono cinque punti percentuali alle percentuali del 10%, 20% o 50%. Le modifiche sono coordinate anche con l'art. 53, comma 6, lettera a), del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.Lgs. n. 117/2026, previsto dal 1° gennaio 2027.
SOMME DA TRATTENERE AL DIPENDENTE	Il valore imponibile convenzionale, eventualmente maggiorato per anzianità del mezzo e per gli accessori, è ridotto delle somme trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, compresi gli importi riferiti ad accessori e allestimenti. Occorre conservare evidenza delle trattenute applicate.
DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI	Le modifiche apportate dall'art. 2 del D.Lgs. n. 148/2026 si applicano dal periodo d'imposta 2026, pur essendo il decreto entrato in vigore il 12 agosto 2026. Vanno verificati anche i veicoli assegnati nel 2025 che non rientrano nella clausola di salvaguardia. Dal 1° gennaio 2026 la disciplina sugli accessori e sugli allestimenti si applica anche ai veicoli rientranti nella clausola di salvaguardia. Restano salvi i comportamenti tenuti fino al 31 dicembre 2025, senza rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate. Indicazioni operative: le aziende sono invitate a controllare l'anno di prima immatricolazione, la data di ordine e consegna, il regime fiscale applicato, gli eventuali accessori e le somme trattenute al dipendente. Si raccomanda inoltre di verificare i valori già assoggettati a tassazione e contribuzione nei cedolini 2026 e di contattare lo Studio per eventuali adeguamenti.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

Via Gramsci, 2/P | 62017 Porto Recanati (MC) | Tel. e Fax +39 071 9799567
Via Pesaro, 3/5 | 62018 Potenza Picena (MC) | Tel. e Fax +39 0733 688381

P.IVA - N. Registro Imprese: 01881300436 | N. REA MC - 189415

www.studiorizziegenerosi.it | info@studiorizziegenerosi.it | P.E.C.: studiorizzigenerosi@pec.it